

(N. 2742)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1952

Norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951 n. 367,
recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, non detta alcuna norma per quanto concerne le modalità di svolgimento del concorso che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad indire per la assegnazione di farmacie agli aventi titolo.

Perchè la legge sia operante, è necessaria, quindi, l'emanazione di norme di attuazione ed integrative intese, queste ultime, precipuamente a chiarirne la precisa portata, al fine di eliminare ogni incertezza nella sua applicazione.

Si è, pertanto, predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo che consta di 14 articoli.

Con l'articolo 2 si conferisce all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica la facoltà di includere nel bando di concorso anche farmacie che si siano rese vacanti, o

siano state state istituite *ex-novo*, successivamente alla data di entrata in vigore della legge anzidetta. La norma, consentendo una più larga possibilità di scelta delle farmacie da mettere a concorso, è intesa a venire incontro alle presumibili esigenze ed aspirazioni degli aventi titolo per l'ammissione al concorso, tenendo conto della loro attuale residenza risultante da una preliminare indagine che l'Alto Commissariato ha ravvisato opportuno effettuare in seguito alla emanazione della predetta legge ed ai fini della sua concreta applicazione.

Gli articoli 3 e 4 determinano le modalità del bando di concorso.

L'articolo 5 contiene la specificazione della documentazione da esibire dai candidati, la quale corrisponde a quella prescritta per la partecipazione ai normali concorsi provinciali per il conferimento di farmacie, salvo le va-

rianti richieste dalla particolare natura del concorso di cui trattasi.

Alla lettera *a*) dell'articolo in esame è pertanto fatta menzione della documentazione atta a comprovare la qualifica di perseguitato politico. Per quanto riguarda la prova che il candidato non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 7, che precludono la possibilità di ammissione al concorso, si è ritenuta sufficiente la dichiarazione del candidato di cui alla lettera *o*) salvo, beninteso, la facoltà dell'Amministrazione di disporre opportuni accertamenti. La richiesta del certificato di residenza di cui alla lettera *p*) mira appunto a rendere più agevoli tali eventuali accertamenti.

L'articolo 6 prescrive la indicazione da parte del candidato delle sedi messe a concorso secondo l'ordine di preferenza.

Particolare menzione merita l'articolo 7 inteso a determinare la precisa sfera di applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 367. Questa, come può anche rilevarsi dalle relazioni illustrative, mira a venire incontro a quei farmacisti perseguitati politici che, in quanto tali, non potettero conseguire la titolarità di una farmacia. È sembrato, peraltro, che la norma legislativa potesse, per la sua lettera, prestarsi a qualche dubbio nell'applicazione e, pertanto con l'articolo 7 viene espressamente stabilito che sono esclusi dal beneficio del concorso riservato quei farmacisti perseguitati politici che già siano titolari di farmacie.

Ovvia è la ragione dell'esclusione; nè, ai fini della esclusione stessa, ha rilevanza che la titolarità si sia conseguita a seguito di pubblico concorso, o per trapasso dal precedente titolare od eventualmente in applicazione della legge 5 aprile 1950, n. 174, riguardante l'assegnazione di farmacie ai titolari che ne siano stati privati per motivi politici.

Chiara appare anche la ragione della esclusione prevista dallo stesso articolo nei riguardi dei farmacisti perseguitati politici che siano stati titolari di farmacie posteriormente alla condanna, o all'assegnazione al confino, o alla carcerazione. Quest'ultima esclusione riguarda, come è ovvio, sia coloro che siano stati titolari di farmacia, per avere conseguito la titolarità posteriormente ai provvedimenti che conferiscono loro la qualifica di perseguitato politico, sia coloro che, già titolari di farmacie

anteriormente a detti provvedimenti, abbiano eventualmente conservata la titolarità anche dopo la condanna, o l'assegnazione al confino o la carcerazione e che, in prosieguo di tempo, l'abbiano perduta per una delle comuni cause di decadenza previste dalle norme vigenti in materia (fallimento, rinunzia, irregolarità nell'esercizio della farmacia, ecc.).

L'articolo 8 riguarda la Commissione, la cui composizione corrisponde quasi integralmente a quella della Commissione incaricata di giudicare il concorso per l'assegnazione di farmacie ai profughi e sinistrati, a termini del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820.

L'articolo 9 stabilisce, data la particolare natura del concorso e in conformità delle disposizioni del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, che la esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti, compete alla Commissione.

L'articolo 10 determina le categorie dei titoli e i punti attribuiti ad ogni Commissario per ciascuna categoria: esso riproduce l'articolo 9 del regolamento sopra citato, salvo una variante per quanto riguarda il servizio del titolare, la quale trova la sua giustificazione in relazione al disposto dell'articolo 7.

L'articolo 11 demanda all'Alto Commissario l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle farmacie in base all'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti. In conformità poi di quanto stabilito per i profughi e sinistrati dal decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, si dispone che, in caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario, la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

Analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 820 per i profughi e sinistrati, l'articolo 12 prevede la decadenza dal diritto per i vincitori del concorso che non accettino la farmacia entro il termine di 90 giorni e dà agli stessi la facoltà di scambiare fra loro la sede entro il termine di 60 giorni.

L'articolo 13 stabilisce le modalità per la concessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia.

Con l'articolo 14 infine, si dispone che, per quanto non è previsto dal disegno di legge in esame, si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il concorso da bandirsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi della legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici, si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Potranno essere poste a concorso anche farmacie vacanti od istituite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 maggio 1951, n. 367.

Art. 3.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i Comuni e le località per ciascun Comune dove le farmacie hanno o dovranno avere la propria sede, è, quando sia applicabile il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza stessa, misurata in linea d'aria;

b) l'ammontare della tassa di concessione governativa;

c) l'ammontare dell'indennità di residenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, se trattasi di farmacia rurale;

d) l'ammontare dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del citato testo unico, se l'esercizio non sia di nuova istituzione.

e) un richiamo esplicito alle disposizioni degli articoli 110 e 112, 1° e 2° comma, del testo unico anzidetto ed a quello dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128, oltre le indicazioni che, caso per caso, siano ritenute utili e convenienti;

f) la specifica indicazione dei titoli e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso;

g) il termine entro il quale debbono essere presentati i titoli e la domanda.

Art. 4.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato in copia ai Prefetti, alla Presidenza della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 5.

I candidati, entro il termine fissato dal bando di concorso, devono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica la domanda contenente la indicazione del proprio domicilio corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica della sentenza di condanna per attività antifascista del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, ovvero originale o copia autentica del provvedimento di assegnazione al confino di polizia per attività antifascista ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ovvero attestazione degli organi competenti che emisero l'ordine di carcerazione per attività antifascista o del direttore del carcere dove il candidato subì la carcerazione o del Prefetto competente;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto ventun'anni di età;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il candidato è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

È in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene la Sanità pubblica di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute;

f) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

h) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia, e, qualora la laurea ed il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

i) certificato di iscrizione all'albo professionale;

l) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo* e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio; nell'un caso e nell'altro mediante fideiussione;

m) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

n) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva;

o) dichiarazione del candidato con firma autenticata attestante che, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, non si trova nelle condizioni ostative all'ammissione al concorso previste dall'articolo 7 della presente legge:

p) certificato di residenza, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni, ove l'aspirante ha avuto la sua residenza in tutto il periodo successivo a quello di condanna o di assegnazione al confino o di carcerazione;

q) vaglia postale ordinario di lire 3.000 intestato all'Alto Commissariato per l'igiene e la Sanità pubblica.

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere c), d), e), f), g), i), m), p), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 6.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve presentare una dichiarazione in competente bollo nella quale devono essere indicate le sedi messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 7.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al IV o da un Consigliere di Stato e composta di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al VI dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica, di un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, di un farmacista scelto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su terna proposta dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e di un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 9.

L'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso è disposta dalla Commissione di cui all'articolo 8.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 10.

I titoli sono suddivisi in tre categorie per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti:

1° titoli di studio;

2° pratica professionale (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione, servizio di direttore di farmacia presso farmacie aperte al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso Ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie suindicate, ecc.);

3° attività scientifica (titolarità di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistenziato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazioni della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'articolo 6.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto.

È tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il sessantesimo giorno della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed è subordinata all'adempimento delle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e dell'articolo 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie.